

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO (CPD)

A) STATUTO

Premessa teologica

«Tutti i fedeli, consacrati, per mezzo dei sacramenti della iniziazione cristiana, dallo Spirito Santo “a formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo” (LG 10), sono chiamati dallo stesso Cristo Signore a cooperare attivamente a tradurre in atto la missione salvifica dell’intero popolo sacerdotale di Dio (cf. LG33; AA 3; AG 11)...».

«“I sacri Pastori, infatti, sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio è di pascere i fedeli e di riconoscere i loro ministeri e carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune” (LG30)...».

«Per questo il Concilio Ecumenico Vaticano II ha annoverato e raccomandato tra i cooperatori del Vescovo diocesano nel compito pastorale, il Consiglio pastorale, alla cui presidenza sta il Vescovo e di cui fanno parte chierici, religiosi e laici, appositamente eletti” (CD 27)...» (Sacra Congregazione pro Clericis, “*Omnes Christifideles*” - Roma, 25.1.1973, 1-4).

ART. 1 RICOSTITUZIONE, DEFINIZIONE, FINALITÀ

Si ricostituisce, nella Arcidiocesi di Catania, il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD); segno rappresentativo della comunione e dell’unità di tutta la Chiesa locale, “principale forma di collaborazione e di dialogo, come pure di discernimento, a livello diocesano” (Giov. Paolo II, “*Christifideles laici*”, 25); luogo di diaconia sinodale; organismo di partecipazione responsabile alla vita della Comunità diocesana e, tramite essa, alla missione della Chiesa.

ART. 2 COMPITI

Al CPD spetta il compito, “sotto l’autorità del Vescovo di studiare, valutare e proporre conclusioni operative su tutto ciò che riguarda le attività pastorali della diocesi” (Can. 511).

ART. 3 FUNZIONE CONSULTIVA

§ 1 – Il CPD, nella sua comunitaria collaborazione con il Vescovo, “ha voce soltanto consultiva” (ES I, § 2).

§ 2 – “Il Vescovo faccia gran conto delle proposte e dei suggerimenti del Consiglio e dia molto peso ad un parere votato all’unanimità” (*Omnes Christifideles*, 8).

ART. 4 IMMAGINE O SEGNO DI TUTTA LA DIOCESI

§ 1 – “Sebbene i membri di questo Consiglio non si possono dire rappresentanti in senso giuridico dell’intera comunità diocesana tuttavia esso per quanto possibile” vuol configurarsi “come immagine o segno di tutta la diocesi” (*Omnes Christifideles*, 7).

§ 2 – Perciò “i fedeli designati” ... saranno scelti “in modo, che attraverso di loro, sia veramente rappresentata tutta la porzione del popolo di Dio che costituisce la diocesi, tenendo presenti le diverse zone della diocesi stessa, le condizioni sociali, le professioni e inoltre il ruolo che essi hanno nell’apostolato, sia come singoli, sia in quanto associati” (Can. 512 § 2).

ART. 5 COMPOSIZIONE

§ 1 – Capo naturale del CPD è il Vescovo.

§ 2 – a) il CPD si compone di:

- membri eletti dal clero diocesano, dagli istituti di vita consacrata, dai fedeli laici;
- membri che fanno parte “ratione officii”;
- membri nominati direttamente dall’Arcivescovo.

b) Con il decreto di indizione delle elezioni l’Arcivescovo, sempre se ne riconosce l’opportunità, di volta in volta comunicherà quali altri uffici, organismi e movimenti pastorali, oltre quelli previsti (cf. art. 1 Regolamento), intende che siano rappresentati nel CPD.

§ 3 – Hanno diritto attivo e passivo per la costituzione del CPD i “fedeli che siano in piena comunione con la Chiesa” (Can. 512 § 1) e rispondono ai criteri espressi nell’apposito Regolamento.

§ 4 – Tutti i membri del CPD, sia quelli eletti, sia quelli nominati dall’Arcivescovo, sia quelli che ne fanno parte “ratione officii” hanno gli stessi diritti.

§5 – I titolari degli uffici sono eleggibili anche nelle rispettive liste di appartenenza: ove fossero eletti, faranno parte del Consiglio a doppio titolo (ratione officii et electionis) ma con diritto di voto unico.

ART. 6 DURATA

§ 1 – I membri del CPD durano in carica 5 anni.

§ 2 - Il CPD decade “sede vacante”, secondo le prescrizioni canoniche (Can. 501 § 1).

§ 3 – Ogni membro del CPD decade o per legittime dimissioni, accettate dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta, o per assenze, senza giustificazione scritta, di tre sedute consecutive, ufficialmente dichiarate dalla Segreteria, dopo aver sentito l'interessato.

§ 4 – Al posto vacante subentra, qualora si tratti di un membro eletto, il primo dei non eletti nell'ambito della propria categoria; qualora si tratti di un membro nominato o "ex officio" sarà sostituito con altro membro nominato dall'Arcivescovo; qualora si tratti di un membro che fa parte del Consiglio a doppio titolo sarà sostituito in ambo i titoli secondo le modalità anzidette.

ART. 7 SEGRETERIA

§ 1 – La Segreteria del CPD è costituita da un Segretario e da due Vicesegretari, eletti dal Consiglio tra i presbiteri, i membri di Vita consacrata e i laici interni allo stesso Consiglio, quali rappresentanti di tutte e tre le componenti ecclesiali.

§ 2 – Il Segretario eletto entra a far parte dell'Ufficio pastorale della Curia Arcivescovile e vi permane *durante munere*.

§ 3 – Compiti della Segreteria sono:

- a) preparare e formulare l'ordine del giorno da sottoporre alla decisiva approvazione dell'Arcivescovo;
- b) curare, secondo le norme del Regolamento, il normale svolgimento delle sedute e redigerne il verbale;
- c) ricevere le varie istanze presentate dai fedeli da proporre all'attenzione del CPD;
- d) proporre all'Arcivescovo la convocazione straordinaria del CPD qualora si verificano le condizioni previste dal Regolamento.

ART. 8 MODIFICHE ALLO STATUTO E INTERPRETAZIONI

§ 1 – Il CPD può sempre proporre modifiche tanto dello Statuto quanto del Regolamento con la maggioranza assoluta (50%+1) degli aventi diritto.

§2 – Nei casi particolari compete all'Arcivescovo colmare eventuali lacune ed interpretare in modo autorevole ed autentico eventuali difficoltà sugli articoli del presente Statuto.

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

B) REGOLAMENTO

[Regolamento approvato in data 14.IX.1992 da S.E.R. Mons. Luigi Bommarito, successivamente modificato con decreto del 21.V.98 dal medesimo Arcivescovo e con decreto del 30.IV.2003 da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina]

ART. 1 Il CPD si compone complessivamente di n. 67 membri di cui:

- § 1 - a) n. 8 membri “ratione officii”;
b) n. 56 membri eletti;
c) n. 3 membri nominati direttamente dall’Arcivescovo.

§ 2 – I membri “ratione officii” sono:

- 1) il Vicario Generale;
- 2) il Vicario Episcopale per la pastorale;
- 3) il Vicario Episcopale per la Vita Consacrata;
- 4) il Vicario Episcopale per la cultura;
- 5) Il Vicario Episcopale per gli Affari Economici;
- 6) il Segretario del Consiglio Presbiterale;
- 7) il Segretario della Consulta Diocesana delle Aggregazioni laicali;
- 8) il Presidente diocesano dell’Azione Cattolica Italiana.

§ 3 – I 56 membri eletti sono così ripartiti:

- 1) n. 15 presbiteri del Clero diocesano (1 per Vicariato) eletti nel proprio Vicariato. Non può essere eletto un presbitero membro del Consiglio Presbiterale;
- 2) n. 1 Diacono eletto dal gruppo dei Diaconi permanenti della Diocesi;
- 3) n. 2 Religiosi (uno residente in città e uno nei paesi) eletti dal CISM;
- 4) n. 2 Religiose (una residente in città e una nei paesi) elette dall’USMI;
- 5) n. 1 fra i Consacrati dei Istituti Secolari, eletto/A dal GIS;
- 6) n. 30 laici eletti dai segretari dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali (due per Vicariato);
- 7) n. 2 laici eletti dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali (un uomo e una donna);
- 8) n. 1 coppia di sposi, eletti dal Consiglio della Commissione Diocesana di Pastorale Familiare;
- 9) n. 1 giovane eletto dal Centro Diocesano di Pastorale Giovanile.

ART. 2

§ 1 – Viene costituito un seggio elettorale nella sede di ogni Vicario foraniale e di quei Consigli o Organismi direttamente interessati alla votazione. Saranno scelti due scrutatori per seggio, rispettivamente dal Vicario foraneo del luogo o dal Responsabile nei Consigli ed organismi in cui si vota.

§ 2 – Le votazioni si compiranno nel giorno o nei giorni stabiliti dall’Arcivescovo per il tempo che di volta in volta si reputa necessario.

§ 3 – Ogni elettore potrà esprimere tante preferenze quanti sono gli eligendi nel proprio settore elettorale.

§ 4 – Non si ammettono votazioni per delega.

§ 5 Compiuta la votazione, in ogni seggio si farà il pubblico scrutinio. I Vicari distrettuali per i Consigli vicariali e gli altri Responsabili di settore faranno pervenire in busta chiusa tutte le schede con i risultati e relativo verbale alla Cancelleria della Curia Arcivescovile. Il Cancelliere, nella sede e nel giorno stabiliti, proclamerà l'esito definitivo delle votazioni, ed entro tre giorni potranno essere presentati eventuali reclami che saranno esaminati e decisi dal Tribunale Ecclesiastico Diocesano entro 10 giorni.

§ 6 – Viene eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, prevale l'anzianità di ordinazione per i presbiteri, di professione per i religiosi/e, di Cresima per i laici.

ART. 3

§ 1 – Le sessioni del CPD saranno ordinarie e straordinarie.

§ 2 – Le sessioni ordinarie saranno 3 in un anno, da fissare nei periodi più opportuni ed in relazione ai problemi da esaminare; avranno luogo nei giorni che verranno stabiliti dall'Assemblea o dalla Segreteria col consenso dell'Arcivescovo.

§ 3 – Le sessioni straordinarie avranno luogo:

- a) ogni qualvolta l'Arcivescovo lo riterrà opportuno;
- b) su proposta della Segreteria secondo l'art. 7 § 2 lettera d) dello Statuto;
- c) su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei membri del CPD.

§ 4 – In ciascuna sessione, si possono effettuare operazioni di voto solo con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ART. 4

§ 1 – L'o.d.g. va precisato in precedenza e in tempo utile (sempre non meno di tre giorni prima della seduta) ai membri del CPD e opportunamente messo a conoscenza della Comunità diocesana.

§ 2 – Se una istanza viene presentata da almeno un terzo dei 15 Consigli Pastoral Vicariali, oppure da un terzo dei membri del Consiglio, va inserita nello o.d.g. della seduta immediatamente successiva.

ART. 5

§ 1 – I singoli punti di un o.d.g. prima di essere discussi dovranno essere presentati o illustrati da un relatore designato dal Segretario con l'approvazione dell'Arcivescovo.

§ 2 – Ad illustrare un determinato argomento dello o.d.g. possono essere chiamati degli esperti, non appartenenti al CPD.

§ 3 – Il relatore o gli esperti presenteranno alla Segreteria, in scritto, per la redazione del verbale, almeno una breve sintesi delle loro relazioni.

ART. 6

Nei casi in cui lo reputa opportuno, l'Arcivescovo può richiedere il voto deliberativo.

ART. 7

§ 1 – Il CPD esprime il suo voto a norma del diritto comune.

§ 2 – Il voto sarà sempre a scrutinio segreto se riguarda persone.

ART. 8

§ 1 – Una proposta portata ai voti è approvata o respinta con la maggioranza dei votanti.

§ 2 – Se le proposte sono diverse e nessuna di esse ottiene la maggioranza, spetta all'Assemblea decidere se considerare chiusa la trattazione del problema o se riesaminarla nella stessa o in un'altra seduta.

§ 3 – Ogni proposta da passare ai voti deve essere consegnata per iscritto alla Segreteria con la firma del proponente.

§ 4 – Se la proposta dopo la discussione non viene ritirata dallo stesso proponente, dovrà essere votata, perché resti agli atti con quanti voti è stata approvata o respinta.

§ 5 – Nessuna proposta respinta può essere ripresentata con gli stessi contenuti prima di un anno, tranne che venga richiesta dall'Arcivescovo o sottoscritta da 2/3 del CPD.

ART. 9

§ 1 – Esaurita l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno può seguire una breve sospensione, dopo la quale avrà inizio la discussione.

§ 2 – Il Moderatore di volta in volta regolerà la durata dei singoli interventi durante la discussione.

ART. 10

§ 1 – Le elezioni del CPD si svolgeranno con i seguenti criteri: da 1 a 3 eligendi, ogni votante potrà dare tante preferenze quanti sono gli erigendi; se si va oltre i tre erigendi ogni votante potrà dare solo tre preferenze.

§ 2 – Nelle elezioni da 1 a 3 eligendi, si risulta eletti solo con la maggioranza assoluta al 1° e al 2° scrutinio, relativa al 3° scrutinio; oltre i tre erigendi con maggioranza a scrutinio unico.

§ 3 – Gli eletti presenti alla proclamazione dovranno comunicare subito l'eventuale rinuncia che potrà essere accettata o respinta dal CPD; se assenti dovranno presentarla all'Arcivescovo entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, che potrà respingerla o accettarla. In caso di accettazione della rinuncia subentrerà il primo dei non eletti.

ART. 11

§ 1 – I lavori del CPD saranno tutti verbalizzati.

§ 2 – Il verbale di ogni riunione sarà letto ed approvato nella riunione successiva e quindi conservato negli archivi del CPD presso la Sezione pastorale della Curia.

ART. 12

I lavori del CPD saranno portati a conoscenza della Comunità Diocesana mediante una relazione ufficiale da pubblicare sul "Bollettino Ecclesiale", e opportunamente su altra stampa.

ART. 13

§ 1 – Il CPD si avvale dell'aiuto di Commissioni o gruppi di studio, di cui promuove l'istituzione e cura la vitalità, per l'approfondimento e la soluzione di alcuni particolari problemi.

§ 2 – La Segreteria mantiene i contatti con i medesimi e ne conserva i verbali.

§ 3 – Dei lavori delle Commissioni e dei gruppi sarà data relazione al CPD.

§ 4 – Ogni Commissione o gruppo di studio può avvalersi dell'aiuto di collaboratori esperti.

ART. 14

§ 1 – Ogni seduta del CPD dovrà essere dedicata alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

§ 2 – Chi desidera presentare interrogazioni o interpellanze lo potrà fare dopo lo svolgimento dell'ordine del giorno tra le "varie ed eventuali".

ART. 15

Le spese per il funzionamento del CPD e delle sue Commissioni sono a carico della Diocesi.

ART. 16

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 8 § 2 dello Statuto, nei casi particolari compete all'Arcivescovo colmare eventuali lacune ed interpretare in modo autorevole ed autentico eventuali difficoltà sugli articoli del presente Regolamento.